m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000228.07-08-2025

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 febbraio 2025, n. 36;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 55 del 5 marzo 2008, con il quale è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese;

VISTO l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, che disciplina la nomina degli organi dell'Ente Parco, da effettuarsi secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della citata legge n. 394 del 1991;

VISTI, al riguardo, gli incarichi dirigenziali ricoperti dal Dott. Giuseppe Priore all'interno dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese dal 2019 al 2023, quale Sub-Commissario, Commissario Straordinario e Presidente dell'Ente;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei poteri di vigilanza sull'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, esercitati dal Ministero dell'Ambiente e della

ALLEGATO_2 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0151215.08-08-2025

Sicurezza Energetica *ex* art. 9, L. n. 394/1991, sono emerse criticità nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente Parco per l'anno 2020 ascrivibili all'operato del Dott. Giuseppe Priore, come attestato dalla Corte dei conti nella Determinazione del 3 marzo 2022, n. 26 e confermato dal T.A.R. Basilicata con Sentenza n. 328/2024;

CONSIDERATO che, con decreto n. 310 del 27 settembre 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche al fine di ovviare a tali criticità amministrative e contabili dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese, ha provveduto a revocare l'incarico di Presidente dell'Ente al Dott. Giuseppe Priore;

CONSIDERATO che tali criticità contabili, ascrivibili sempre alla condotta del Dott. Giuseppe Priore, sono state rilevate dalla Corte dei conti anche nelle successive Relazioni sulla gestione dell'Ente Parco (cfr. Det. del 14 marzo 2023, n. 32, anno 2021; Det. del 14 marzo 2024, n. 42, anno 2022; Det. del 13 febbraio 2025, n. 13, anno 2023);

VISTO il principio generale condiviso dalla giurisprudenza, secondo cui: "i provvedimenti di revoca e di nomina dell'organo di vertice di ente pubblico rientrano nella distinta categoria degli atti di 'alta amministrazione'", i quali costituiscono il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico del Governo in campo amministrativo (*ex multis*, T.A.R. Lazio, Sez. II-*ter*, sentenza 8 aprile 2003, n. 3276);

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità amministrativa e il perseguimento degli obiettivi istituzionali per il raggiungimento dei quali l'Ente Parco è stato istituito, con D.M. n. 323 del 04.10.2023 il Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica ha nominato l'Avv. Antonio Tisci *Commissario ad acta* dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, in quanto in possesso, sia dei requisiti richiesti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, sia di comprovata esperienza nel campo ambientale e nella gestione di strutture pubbliche;

VISTO che, con Decreto Ministeriale n. 163 del 24.04.2024, il Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica ha decretato il successivo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese per mancata collaborazione con il Commissario *ad acta* nel suo esercizio di funzioni pubbliche, nominando, contestualmente, l'Avv. Antonio Tisci Commissario Straordinario dell'Ente Parco medesimo, ed investendolo, non oltre la nomina dei suoi organi, anche delle funzioni riservate dalla vigente normativa al Presidente e al Consiglio Direttivo;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4658/2025, pronunciata all'esito dell'impugnazione del Dott. Giuseppe Priore, la quale, in riforma della decisione del T.A.R. Basilicata n. 328/2024, ha annullato la revoca di cui al citato decreto n. 310 del 27.09.2023;

CONSIDERATO, al riguardo, che detta pronuncia non appare auto-esecutiva, residuando, per l'effetto, in capo alla stessa Amministrazione, quale atto di alta amministrazione in ordine alla nomina di un dirigente pubblico, "una valutazione ampiamente discrezionale e non puramente 'aritmetica' o 'meccanicistica' o 'predittiva' quanto agli esiti della designazione" (T.A.R. Lazio, sentenza n. 17681/2023);

CONSIDERATO, nello specifico, che tale nomina "può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse all'organo politico, specie se idonee a ripercuotersi sul rapporto fiduciario; in particolare possono essere considerate sia esigenze di carattere generale, sia particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza, ovvero episodi che abbiano incrinato il rapporto fiduciario" (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 301/2022);

RILEVATO, inoltre, che l'incarico di Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese è stato conferito al Dott. Giuseppe Priore con decreto n. 129 del

25.06.2020, a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente, avvenuta con decreto n. 91 del 22.02.2022;

RILEVATO che il Consiglio Direttivo dell'Ente è stato sciolto con il citato decreto n. 163 del 24.04.2024 e che l'Avv. Antonio Tisci è investito ad oggi, non oltre la nomina dei suoi organi, anche delle funzioni riservate dalla vigente normativa al Presidente e al Consiglio Direttivo;

VISTO il corretto svolgimento degli incarichi istituzionali affidati all'Avv. Antonio Tisci, il quale ha fornito prova delle proprie competenze nella gestione dell'Ente Parco Nazionale, garantendo, all'uopo, la continuità amministrativa dell'Ente medesimo ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali alla cura dei quali esso è preposto;

VISTA, nello specifico, la necessità di procedere alla nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale, ai sensi e per gli effetti della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 9, comma 3, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale stabilisce che il Presidente dell'Ente Parco Nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il Parco Nazionale;

VISTA la nota prot. UDCM 11761 del 9 maggio 2025 con la quale è stato chiesto al Presidente della Regione Basilicata di esprimere la propria intesa sul nominativo del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese;

VISTA la nota prot. 11532 del 29 maggio 2025 con la quale il Presidente della Regione Basilicata ha espresso la propria intesa sul nominativo dell'Avv. Antonio Tisci, quale Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 13° Commissione Permanente del Senato nella seduta dell'8 luglio 2025;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 8° Commissione Permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 2 luglio 2025;

VISTA l'autodichiarazione sottoscritta ai sensi del decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DECRETA

Articolo 1

(Nomina Presidente)

1. L'Avv. Antonio Tisci è nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese.

2. L'incarico ha la durata di cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, così modificato dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 8 della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dalla data del presente decreto.

3. Le indennità, i gettoni di presenza, il rimborso per spese sostenute per l'esercizio della funzione presidenziale, spettanti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, sono a carico dei fondi previsti nel bilancio di previsione dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese.

Gilberto Pichetto Fratin